L'IRCOCERVO
PRIMA RIVISTA ELETTRONICA ITALIANA DI METODOLOGIA GIURIDICA - TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E DOTTRINA DELLO STATO
FIRST ITALIAN DIGITAL JOURNAL OF LEGAL METHODOLOGY - GENERAL THEORY OF LAW AND DOCTRINE OF THE STATE

Giustizia robotica e legalismo digitale: verso un processo post-umano?

Roberto Paradisi

Università degli Studi di Perugia

Abstract: **Robotic Justice and Digital Legalism: Toward a Post-human Process?**
Digital justice seems to be realizing the old scientistic dream: making the law definitively calculable and predictable. While the primacy of the ontological principles of the accusatorial process is progressively dismantled (by jurisprudence itself), the pursuit of mere efficiency and functionality in the criminal process is paving the way for predictive justice. The risk is a post-human drift in the process, with the danger not so much that an automated robot will sit on the highest bench in the courtroom, but rather a flesh-and-blood robot judge who loses sight of the ontological principles of the process.

Keywords: Digital Justice, Scientism, Law and Mathematics, Accusatorial Process, Robot Judge.

Sommario: 1. La giustizia "geometrica" e il sogno scientista: alle origini della rivoluzione digitale – 2. Una nuova (vecchia) frontiera: diritto e matematica – 3. L'impatto del legalismo digitale sul processo: dai simboli evocativi di verità alla volatilità della tele-giustizia – 4. L'eterno ritorno di un mito inquietante: la delega alle macchine – 5. Processo penale e giustizia predittiva, nuovo orizzonte prometeico.

1. La giustizia "geometrica" e il sogno scientista: alle origini della rivoluzione digitale

Se dovessimo indicare uno dei fini ultimi delle visioni giuspositiviste (rigorosamente declinate al plurale, attesi i diversi approcci filosofici esistenti[1]), non avremmo difficoltà a individuarlo nella sostanziale pretesa di rendere il diritto una scienza esatta. In altre parole (e ciò è estremamente evidente nel formalismo giuridico) di rendere il diritto una sorta di calcolo deterministico. Su tale punto, torneremo. Perché è un fatto che un simile dibattito, che sembrava in parte superato

[1] Cfr. A. Schiavello, V. Velluzzi, *Il positivismo giuridico contemporaneo. Una antologia,* Giappichelli, Torino, 2005, pp. 3 ss. In particolare, Velluzzi parla di "varietà di positivismi giuridici".

© L'Ircocervo, 25 (2026) n. 1 ISSN 1722-392X
Special issue: G. Calabrò, L. Franzese, A. Incampo (eds.),
Philosophy of Law Today,
https://doi.org/10.57581/LIRCOCERVO.25.2026.1.18

con la crisi del formalismo giuridico e la riabilitazione della filosofia pratica[2] dopo l'esperienza dei totalitarismi del secolo scorso, oggi, con la rivoluzione digitale, sembra riprendere vigore se pure sotto spoglie diverse e certamente più avveniristiche.

Vi era un sogno: il sogno scientista, coltivato dagli epigoni di una cultura affrancata da una visione meta-giuridica e scevro da ogni tensione etica. Un "sogno" tutto moderno che sembrava essere approdato, con Kelsen e la sua teoria pura del diritto, ad una effettiva realizzazione, vale a dire a liberare "la scienza del diritto da tutti gli elementi che le sono estranei"[3]. La strada era tracciata: già Hobbes, nel *De Cive*, proponeva sostanzialmente di applicare una struttura geometrica al fenomeno giuridico. Ecco le parole del filosofo inglese:

> I geometri, in verità, hanno molto ben amministrato la loro provincia […]. Tutto ciò che insomma distingue il tempo odierno dalla barbarie antica è quasi per intero un beneficio della geometria […]. Se i filosofi morali avessero assolto al loro compito con esito altrettanto felice, non vedo come l'industria umana avrebbe potuto contribuire di più alla felicità di questa vita. Se infatti la ragione delle azioni umane fosse conosciuta con la stessa certezza con cui conosciamo la ragione delle grandezze nelle figure, l'ambizione e l'avidità, la cui potenza si sostiene di false opinioni del volgo circa il diritto e il torto, sarebbero disarmate, e la gente umana godrebbe di una pace tanto costante, che non sembra si dovrebbe più combattere[4].

Un approccio, di cui è bene fare alcuni sintetici accenni al fine di individuare le linee embrionali di quella che oggi appare una deriva rivoluzionaria apparentemente ineluttabile, che è stato ribadito e rielaborato in articolate versioni e con prospettive finanche differenti, ma sempre a fronte di un comun denominatore ovunque individuabile: il ragionamento logicistico. Siamo in un orizzonte concettuale in cui, per dirla con Barone, prevale il tentativo, in ottica cartesiana, di far rientrare la logica in quella generale applicazione del metodo matematico a tutti i campi di ricerca scientifica[5]. Si è trattato di una gigantesca illusione del pensiero umano, in cui, evocando la nota legge dei tre stadi di Comte, si è pensato che

[2] Sulla rinascita o "riabilitazione" della filosofia pratica cfr. E. Berti, "Saggezza o filosofia pratica?", in *Etica & Politica*, (2025), n. 2. L'Autore sostiene che ad essere in realtà "riabilitata" non è tanto la filosofia "pratica" citata da Aristotele nella *Metafisica* quanto piuttosto la saggezza evocata dallo Stagirita.

[3] H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1952, p. 47. Kelsen denuncia quello che definisce il "mescolamento" della giurisprudenza "con la psicologia e la biologia, l'etica e la teologia". Elementi che secondo il filosofo austriaco, che scrive queste considerazioni nel 1934 (ben prima dunque della generale consapevolezza, anche gius-filosofica, che avevano comportato le derive totalitarie), avrebbero fatto perdere il senso della "vera e propria scienza giuridica" (*ivi*).

[4] T. Hobbes, *De Cive*, Editori Riuniti, Roma, 2014, pp. 65-66.

[5] F. Barone, *Logica formale e logica trascendentale, I. Da Leibniz a Kant*, Edizioni di filosofia, Torino, 1964, p. 61.

l'evoluzione dell'intelletto umano fosse giunta a piena maturità con la filosofia positiva "che doveva limitarsi allo studio delle 'generalità scientifiche', ovvero all'analisi delle relazioni reciproche tra le scienze utile a riassumerne, per generalizzazioni progressive, tutti i principi nel numero minimo di principi comuni e riconoscere le scienze sviluppatesi autonomamente – quali, prime tra tutte, matematica e fisica – come unico vero sapere"[6].

Così, in relazione alla sfera giuridica, troviamo in Cesare Beccaria l'assertore – da una prospettiva illuministica – della necessità di ridurre l'interpretazione del diritto a mero sillogismo logico:

> In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no a legge, la conseguenza la libertà o la pena […]. Non vi è cosa più pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni[7].

Francesco Gentile ha definito tali approcci, non senza affondi critici, come una sorta di "geometria legale" intendendo con tale espressione quel fenomeno giuridico avente una struttura ipotetico-deduttiva assimilabile al modello della conoscenza scientifica[8]. Un fenomeno (potremmo dire comune a certo sentire giuspositivistico) che riduce il diritto a mera tecnica di controllo sociale dei consociati sotto la minaccia dell'irrogazione di una sanzione[9]. É, con tutta evidenza, la prospettiva kelseniana:

> Essa (la teoria positivistica del diritto del secolo XIX, *ndr*) sostiene che in una proposizione giuridica, a una determinata condizione è unito come conseguenza l'atto coattivo dello Stato, cioè la pena e l'esecuzione forzata civile e amministrativa e che, solo per questo, il fatto condizionante viene qualificato come illecito e quello condizionato come conseguenza dell'illecito. Ciò che fa sì che un determinato comportamento umano valga come illecito […] non è affatto una qualità immanente e neppure un rapporto con una norma meta-giuridica, con un valore morale, cioè trascendente il diritto positivo, ma è solo ed esclusivamente il fatto che nella proposizione giuridica tale comportamento sia posto come condizione di una conseguenza

[6] Così F. Schiaffo, *Il diritto penale tra scienza e scientismo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 36.
[7] C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Garzanti, Milano, 1987, p. 15.
[8] F. Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 27 ss. Per un approfondimento sul rapporto tra la scienza e la tecnica nell'ambito della prospettiva del diritto, cfr. A. De Nitto, *Ancora su scienza e tecnica nella giurisprudenza*, in F. Cerrone, G. Repetto (a cura di), *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica tra logica ed etica*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 141-162.
[9] Così T.G. Tasso, "Itinerari dell'interpretazione in Francesco Gentile. A proposito dell'interpretazione all'indicativo", in *L'ircocervo*, (2019), n. 0, p. 61.

> specifica e che l'ordinamento giuridico positivo reagisca a questo comportamento come un atto coattivo[10].

Il diritto, in tale prospettiva (viene da definirla freddamente meccanicista), come ha ben spiegato Bobbio, al pari dei fenomeni del mondo naturale, è considerato come un complesso di fatti con la conseguenza che il giurista deve avere nei confronti del diritto il medesimo approccio con il quale lo scienziato si avvicina al mondo della natura "cioè astenendosi assolutamente dal formulare giudizi di valore"[11]. Non solo: spiega il Maestro torinese che tale concezione conosce una interpretazione "meccanicistica" del diritto stesso.[12] Ciò che, come corollario, resta totalmente assente, in questa visione matematico-deduttiva del diritto in cui i comandi e le sanzioni restano confinati in un angusto procedimento logico, è la dimensione assiologica e valoriale del diritto stesso (come, d'altra parte, scrive esplicitamente Kelsen). Una dimensione la cui negazione dimostrò le sue conseguenze più nefaste con la stagione dei totalitarismi.

Ed è proprio sull'aspetto del riduzionismo scientista del diritto che Gentile concentra la sua critica. Scrive Tasso:

> Ciò che Gentile contesta alla visione geometrica del diritto è il fatto che in questa prospettiva non si guarda all'essenza dell'uomo, all'essere in sé dell'uomo e delle relative relazioni sociali, dei rapporti intersoggettivi, nella loro intima natura e naturalità, ma si ha di mira solo il fine operativo che bisogna raggiungere, quello del controllo e della regolamentazione ordinata degli stessi[13].

Siamo nel pieno della prospettiva scientista in cui essere e "dover essere" sono nettamente separati, tanto che Gentile scrive:

[10] H. Kelsen, *op. cit.*, p. 66.

[11] N. Bobbio, *Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto raccolte dal dott. Nello Morra*, Coop. Libraria universitaria torinese, Torino, 1961, p. 190. Spiega ancora il Maestro torinese: "Nel linguaggio giuspositivistico, il termine 'diritto' è quindi assolutamente avalutativo, è privo di qualsiasi connotazione valutativa o risonanza emotiva; il diritto è tale a prescindere dal fatto che sia buono o cattivo, che sia un valore o un disvalore. Da questo atteggiamento deriva una particolare teoria del formalismo giuridico, in quanto la validità del diritto si fonda su criteri che concernono unicamente la sua struttura formale […] a prescindere dal suo contenuto; secondo il positivismo giuridico cioè l'affermazione della validità di una norma giuridica non implica anche l'affermazione del suo valore" (*Ivi*, pp. 190-191).

[12] *Ivi*, p. 193. D'altra parte, la cultura positivista (che influisce, come abbiamo visto, in termini molto invasivi sulle teorie giuridiche) individua nelle scienze naturali – con una attenzione particolare alla matematica considerata la base di tutte le altre scienze – l'unica forma valida di conoscenza. Secondo la legge dei tre stadi di Comte, l'evoluzione dell'intelletto umano giunge addirittura a compimento con la filosofia positiva che deve limitarsi allo "studio delle generalità scientifiche" (così A. Comte, *Corso di filosofia positiva (1830-1842)*, vol. I, a cura di F. Ferrarotti, Utet, Torino, 1967, p. 44.).

[13] T.G. Tasso, *op. cit.*, p. 62.

> La contrapposizione di natura e diritto, postulate dall'assunto scientistico, per il quale vi sarebbe una nitida separazione tra i ragionamenti relativi all'essere e quelli relativi al dover essere, hanno innestato, anche nel moderno operatore giuridico, un radicale pregiudizio[14].

É nei meandri di questo brodo di cultura (con le sue due principali coordinate: avalutatività del diritto e approccio logico-meccanicistico), così sommariamente e sinteticamente richiamato, che si annidano, crescono e si sviluppano i germi della più invasiva rivoluzione culturale degli ultimi secoli: la rivoluzione digitale, preceduta dalla rivoluzione informatica la quale ha trovato il terreno più fertile proprio nel modello tecnocratico (con la sua ossessione legata alla convinzione che una società "matura" debba essere guidata da esperti tecnici chiamati ad applicare metodi scientifici e razionali a tutte le aree del sapere). Un modello che si basa sulla affermazione della fine delle ideologie e in cui, nel campo del diritto, "il concetto limite è quello di legislazione (se non addirittura di politica o di amministrazione) automatica come risultato di un puro calcolo razionale"[15]. La rivoluzione digitale (che rappresenta la seconda fase dell'era informatica) è penetrata già in termini significativi nel mondo del diritto e della giustizia, preceduta da una ossessiva richiesta da più parti di efficienza e celerità anche a scapito di principi ontologici.

Da una parte, la rincorsa all'efficienza e la digitalizzazione hanno a disposizione del giurista e degli interpreti del diritto in generale strumenti di formidabile utilità ed utili alla razionalizzazione dei tempi; dall'altra, iniziando a scardinare, fino a renderli "simulacri"[16], principi che ritenevamo (a ragione) non negoziabili.

2. Una nuova (vecchia) frontiera: "diritto e matematica"

É un fatto che la stagione dei costituzionalismi ha rappresentato, sul fronte etico, una barriera (ed un rimedio) alla deriva culturale dei totalitarismi legittimata, sul piano giuridico, dalla pretesa avalutatività del diritto. Da qui, la critica antipositivista professata dal costituzionalismo, inteso quest'ultimo come "teoria giuridica dei limiti del potere politico" e, come è stato ricordato, movimento

[14] F. Gentile, *Legalità Giustizia Giustificazione. Sul ruolo della filosofia del diritto nella formazione del giurista*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, p. 56. Per approfondire ulteriori rilievi critici alle teorie riduzioniste del diritto in chiave scientista cfr. M. Cossutta, "La critica della geometria legale: note sulla questione dell'interpretazione", in *Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, (2019), n. 1, *passim.*

[15] Così G. Taddei Elmi, "Informatica e diritto. Presupposti, storia, disciplina, insegnamento, *ius condendum*", in *Informatica e diritto*, (2014), n. 1, p. 86.

[16] Si innesta in questo nuovo corso culturale di ricerca prioritaria di efficientismo e funzionalità del processo penale la storica sentenza della Corte costituzionale del 2019 che ha definito "mero simulacro" il principio di oralità/immediatezza che da sempre presidia le antiche regole del processo accusatorio. V. Corte costituzionale, 29 maggio 2019, n. 132, consultabile in *Consulta online*.

culturale ispirato dalla necessità di sostenere "le ragioni della lotta contro i pericoli del volontarismo, anche laddove quest'ultimo si presenti mascherato da diritto scientificamente oggettivato e, come tale, politicamente *neutrale*"[17]. La stagione del costituzionalismo ha rappresentato, e ovviamente rappresenta ancora, non solo l'esigenza di limitare il potere dello Stato ma anche di individuare la tavola dei valori fondamentali della società (con le Costituzioni che pretendono di informare di sé l'intero diritto positivo)[18]. Scrive Giuseppe Zaccaria a proposito della cd "costituzionalizzazione del diritto":

> A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, dopo il crollo tragico di quei regimi che avevano preteso di cancellare le regole dello stato di diritto, con l'emanazione in Europa e nel resto del mondo di nuove Costituzioni prende avvio in Occidente l'inarrestabile e profondo processo di costituzionalizzazione. Si delinea progressivamente, in forte discontinuità rispetto alle precedenti 'carte dei diritti', una nuova raffigurazione del diritto, elaborata dalla dottrina, dalla teoria giuridica e dalla giurisprudenza[19].

Si è autorevolmente sottolineato come tale nuova visione giuridica rappresenti un diritto "condiviso", al servizio della convivenza civile[20]. Di più. Si è sostenuto da più parti che l'idea sostanziale di giustizia (intesa come riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo che hanno preso il posto occupato classicamente dalla *lex naturalis*) è inestricabilmente connessa al concetto moderno di costituzione[21] tanto che una società che non garantisce la separazione dei poteri e i diritti fondamentali del cittadino non ha una costituzione ingiusta o cattiva "ma semplicemente essa non ha costituzione, cioè non è organizzata in base al diritto"[22]. Direttrici che, come noto, hanno portato giuristi di matrice giuspositivista del calibro di Bobbio e Scarpelli (solo per citare i nostri Maestri più influenti) a rifuggire da un cieco formalismo per approdare ad una visione inclusiva che contempli il riconoscimento dei valori costituzionali e l'abbandono del dogma della pretesa scientifico-avalutativa del diritto. In questa ottica è stato sottolineato come sia "tramontata l'immagine di una scienza giuridica descrittiva ed avalutativa e del giurista come asettico esaminatore dei contenuti normativi" e sia invece "subentrata un'immagine del discorso scientifico come discorso consapevole di non poter espungere dalla propria prospettiva i giudizi di valore"[23].

[17] Così F. Bilancia, "Positivismo giuridico e studio del diritto costituzionale", in *Costituzionalismo.it*, (2010), n. 2, p. 8. Per un ulteriore approfondimento sul tema cfr. N. Matteucci, "Costituzionalismo e positivismo giuridico", in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 17 (1963), pp. 1073 ss.
[18] Così G. Zaccaria, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, il Mulino, Bologna, 2022, p.16.
[19] *Ivi*, pp. 45-46.
[20] G. Zagrebelsky, *Diritto allo specchio*, Einaudi, Torino, 2018, p. 279.
[21] V.L. Triolo, *Primato del diritto e giustizia. Diritti fondamentali e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 53.
[22] *Ibidem.*
[23] *Ivi*, p. 118.

Se però, da una parte, il dogma della visione "avalutativa" del diritto sembra essere stato superato in nome di una sempre più condivisa ottica neo-costituzionalista (con riconoscimento, peraltro sempre *in fieri*, di diritti ritenuti fondamentali), dall'altra il vecchio sogno scientista di rendere certo il diritto attraverso la sua calcolabilità/prevedibilità, attuando una sorta di approccio *more geometrico*, non solo non si è mai sopito ma ha trovato un nuovo percorso carsico nel modello della *legaltech*. Tale rinnovato (e riproposto) modello determinista è oggi suggerito dalla scrittura digitale "che si propone come criterio generale di legittimazione del diritto e specie della giustizia, così come nel passato tale criterio era rinvenibile nella storia, nei costumi, nella tradizione sociale, nell'etica o nell'economia"[24]. Tale nuovo (ma certamente già visto nelle sue linee sostanziali) approccio del diritto viene definito da Antoine Garapon con la formula "diritto e matematica"[25]. Il passaggio dell'Autore francese è emblematico:

> Dopo che il diritto ha cessato di fondarsi su una trascendenza religiosa o sul diritto naturale, ha dovuto cercare altrove i propri punti di riferimento, sia per fondare le proprie regole, sia per preservare la propria legittimità. Esso ha bisogno di cercare un sostegno esterno per essere meglio compreso e per accrescere la propria autorità […]. Oggi lo si ricerca nel versante del paradigma determinista della prevedibilità, che deriva da un certo modello di scienze informatiche. La novità dell'approccio 'diritto e matematica' si manifesta su più livelli. Innanzitutto, perché il diritto cerca il proprio punto di riferimento in una risorsa completamente astratta, che non ha più niente di umano. É una delle cause della rottura antropologica[26].

Il presupposto di tale approccio, secondo Garapon, è l'invasione della "rivoluzione grafica", vale a dire una nuova forma di scrittura (diversa da quella alfabetica a cui siamo stati da sempre abituati) che non registra la parola ma si avvale di un proprio ordine composto da figure, diaframmi, combinazioni di caratteri molto lontani dall'interazione verbale[27]. Tale forma di scrittura ha invaso il nostro quotidiano, secondo il magistrato e filosofo francese, tramite il digitale e "proprio perché essa non registra prioritariamente la parola, modifica nel profondo il nostro rapporto con il mondo, con gli altri e con noi stessi"[28]. Il senso di queste parole è chiaro: all'uomo comune, che ha sempre avuto accesso intellegibile alla scrittura tradizionale, oggi è sottratta la possibilità di interagire e comprendere un nuovo linguaggio che appare astratto e incomprensibile ed in cui ogni fenomeno

[24] A. Garapon, J. Lassègue, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, il Mulino, Bologna, 2021, p. 22.
[25] *Ivi*, p. 93.
[26] *Ivi*, pp. 94-95.
[27] *Ivi*, p. 35.
[28] *Ibidem.* Garapon sostiene che la scrittura informatica rappresenta oggi la punta estrema della modernità spiegando come interpreti il "numerico" in un senso molto ristretto, limitando il suo campo all'impiego di due soli caratteri, solitamente rappresentati dallo 0 e dall'1.

(anche di diversa natura: pensiamo ad un testo, ad una fotografia o a una registrazione o finanche un fenomeno naturale) può essere codificato digitalmente ed essere trattato da un computer[29]. Ed è proprio alla macchina, in questo approccio "matematico", che il programmatore (una sorta di nuovo "iniziato" che custodisce il sapere informatico esattamente come gli antichi sacerdoti o gli iniziati a culti esoterici) delega la rivelazione in forme intellegibili di quel linguaggio astratto. "Per l'utente non programmatore – scrive Garapon – si tratta di delegare questa attività a degli informatici e dunque di perderne il controllo"[30].

La rivoluzione grafica, intesa dunque come un neo-linguaggio digitale globalizzante, ha per Garapon conseguenze epocali nel mondo del diritto e della giustizia. Innanzitutto, metterebbe in gioco nuovi soggetti e nuove entità in contrapposizione con le tradizionali categorie che, fino ad oggi, hanno elaborato, codificato e interpretato il diritto. Così metterebbe in concorrenza (sostiene il giurista) dei professionisti con dei principianti, delle start-up con grandi imprese nel campo dell'editoria giuridica, dei giuristi con dei matematici… Non solo: "la giustizia predittiva potrà sostituire la giustizia *tout court*, gli algoritmi legheranno le proposizioni legislative o i termini di un contratto molto meglio di un avvocato, e la *blockchain* si presenterà come un terzo di fiducia ben più affidabile e credibile di qualsiasi altra istituzione umana"[31]. A tali posizioni critiche del francese Garapon, hanno fatto eco le prese di posizione di Giuseppe Zaccaria che ha paventato il rischio di un approccio al diritto inteso come "macchina" nell'ambito di un approccio appunto matematizzante e geometrico del diritto, approccio che "mal si attaglia alla specificità del fenomeno giuridico e, ancor più, alle sue caratteristiche contemporanee di pluralismo, complessità, porosità"[32].

3. L'impatto del legalismo digitale sul processo: dai simboli evocativi di verità alla volatilità della tele-giustizia

C'è un istituto giuridico che sconta il più significativo impatto della rivoluzione digitale (un impatto definito "illuminante" da Zaccaria): il processo[33].

É proprio in tale rito finalizzato a scoprire la "verità" (ovviamente "processuale"), che l'approccio diritto/matematica, con tutti i suoi corollari e le sue

[29] *Ivi*, p. 44.
[30] *Ivi*, p. 47. Se dovessimo trovare il precedente novecentesco immediatamente precedente al linguaggio "digitale" dovremmo far riferimento agli sviluppi della logica nel secolo scorso sia nel campo epistemologico sia in quello della rilevanza filosofica delle analisi linguistiche. Scrive Barone: "Tanto nel campo dell'epistemologia quanto in quello dell'analisi linguistica si sono avuti processi affini a quello che ha caratterizzato lo studio dei rapporti tra matematica pura e logica pura" (così F. Barone, *Logica formale e logica trascendentale, II. L'algebra della logica*, Edizioni di filosofia, Torino, 1964, p. 30).
[31] *Ivi*, p. 93.
[32] Così G. Zaccaria, *op cit.*, p. 60.
[33] *Ivi*, p. 78.

implicazioni, offre il senso di uno sconvolgimento epocale. Già Salvatore Satta, in quel profetico scritto *Il mistero del processo*, metteva in guardia i giuristi dai pericoli e dalle conseguenze del formalismo giuridico accusato di creare false esperienze che, con il diritto, non hanno nulla a che fare e teorizzava il rischio di una disumanizzazione del giudice ed una meccanicizzazione del processo a scapito della fonte primaria del giudizio che è l'intuizione[34]. Un atto cioè squisitamente umano capace di cogliere e percepire una verità nell'ambito di un contesto (il rito del processo) strutturato in termini speculari ad una dinamica esistente in natura: l'*agòn*, inteso, per dirla con Eraclito, quale *eîthos* del mondo[35]. Di più: il luogo del processo altro non è che una rappresentazione della natura con una architettura dei luoghi di giustizia che richiama espressamente l'immagine simbolica dell'universo[36]. Questo contesto spaziale, profondamente umano, sostiene Garapon, incarna l'ordine (creandolo artificialmente in uno spazio "sacro", simile a quello di una cattedrale o di una basilica) e si contrappone al caos del mondo profano. "Tale sacralizzazione dell'ordine trova la sua ragione d'essere nell'infrazione stessa che ha originato il processo: essa serve ad esorcizzare la vulnerabilità del gruppo sociale, resa manifesta da quell'infrazione e dal conflitto che ne è derivato"[37]. L'idea simbolica dell'aula di giustizia (mutuata da diverse fonti ispiratrici quali – ricorda Garapon – la mitologia, la Bibbia e la storia[38]), lontana dall'ordinario, con la sua architettura evocativa (il giudice in posizione rialzata che ricorda un altare, le parti di fronte ed in posizione paritaria), il suo spazio "segreto" e inaccessibile che è la camera di consiglio, lo spazio libero situato tra lo scranno del giudice e il banco delle parti, il posto dedicato al pubblico, rigorosamente recintato e separato dal luogo scenico teatrale del conflitto, l'obbligo rituale di indossare la toga … sono tutti simboli in cui ogni uomo si riconosce e che fanno del processo tradizionale un fatto profondamente umano. Spiega Garapon:

> L'uomo non conosce i simboli, eppure vi si riconosce. La giustizia resa dagli uomini è percepita come 'giusta' grazie all'eco prodotta dai simboli da cui è attorniata. I vantaggi che la giustizia umana trae dalle corrispondenze tracciate dal rituale con l'ordine e la natura sono facilmente individuabili: il diritto, agendo sull'immaginario dei soggetti, provoca la loro adesione[39].

[34] S. Satta, *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano, 1994, pp. 101-102.
[35] Cfr. O. Spengler, *Eraclito*, Settimo Sigillo, Roma, 1990, p. 37. L*'agòn* – sostiene Spengler – è una delle creazioni più originali della cultura greca: "Il mondo stesso è un enorme ed eterno ἀγών che si svolge secondo severe regole di combattimento". Per un approfondimento dell'idea del processo quale dinamica artificiale che richiama il dinamismo conflittuale ed agonistico esistente in natura al fine di accertare la verità, v. R. Paradisi, *Il logos del processo*, Giappichelli, Torino, 2015, *passim.*
[36] Cfr. A. Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Raffaello Cortina, Milano, 2007, p. 26.
[37] *Ivi*, pp. 28-29.
[38] *Ivi*, p. 9.
[39] *Ivi*, pp. 26-27.

D'altra parte, è l'insegnamento di Jung che spiega come l'uomo si riconosca nei simboli e negli archetipi che rappresentano un linguaggio universale e che evocano "verità eterne". Verità a cui l'uomo stesso, anche inconsciamente, continua a guardare, rispecchiandosi in esse[40].

Nell'era digitale, dove il precipitato delle logiche meccanicistiche raggiunge il punto di non ritorno, il processo assiste ad un progressivo e implacabile svuotamento delle forme, dei riti, delle certezze (anche di luogo e spazio) che lo hanno contraddistinto per secoli. Se il processo è stato da sempre rappresentazione teatrale di un fatto storico, con la partecipazione inevitabile dei protagonisti in un luogo definito e ordinato, con una scenografia definita (quella dell'aula di Giustizia), con riti solenni e liturgie laiche, con la celebrazione, finanche emozionale, di un dramma che si consuma nella ricostruzione di un passato che diventa presente vivo e attuale in una sorta di rigenerazione del tempo giudiziario, con l'avvento della rivoluzione digitale vi è la diserzione di tutto ciò che è simbolico, vi è diluizione (se non arretramento) del carattere agonistico e dialettico del processo, abbandono dell'oralità/immediatezza, alienazione dei protagonisti (ad iniziare dal Giudice) dalla scena reale della rappresentazione con conseguente impossibilità di una qualsiasi immedesimazione nei fatti ripercorsi. É quella che Garapon definisce la "tele-giustizia": "Il mistero del processo – sostiene il giurista francese, evocando Satta – ha cambiato campo. Se un tempo albergava nei simboli e nella conoscenza quasi iniziatica dello svolgimento dell'udienza, oggi è migrato nella tecnica […]"[41]. Scrive di rimando ancora Zaccaria:

> Il processo è un mix di eventi passati e di avvenimenti presenti, di testi scritti e di testimonianze orali, che un tempo si celebrava basandosi sulla regola delle tre unità di tempo, di luogo, di azione, propria del teatro classico: unità di tempo, di luogo, di azione. Ma se la giuria di un processo, anziché ascoltare dal vivo la testimonianza di un testimone che racconta quando ha veduto prende visione di un video girato […] l'effetto simbolico di immedesimazione sarà ben diverso rispetto a quello di una prova tradizionale […]. Il processo viene dunque trasformato e deritualizzato dalla tecnologia, la tecnica digitale modifica le condizioni di elaborazione del suo senso collettivo, le emozioni e le reazioni dei suoi protagonisti. La fredda e meccanica riduzione statistica e digitale a 'dati' rende omogenei fenomeni molto diversi e pretende di conferire consistenza matematica alla realtà. É la riduzione del testo a numero, è il cambiamento non governato dai giuristi ma dai tecnici e dai poteri economici[42].

Non si tratta di un opinabile approccio pessimistico ma di una realtà, con tratti certamente distopici, che si sta già imponendo. Gli arresti giurisprudenziali – poc'anzi richiamati – sulla inoperatività (e demitizzazione) del principio di oralità

[40] Cfr. C.G. Jung, *L'uomo e i suoi simboli*, Tascabili Editori Associati, Milano, 1991, pp. 70 ss.
[41] A. Garapon, *La despazializzazione della giustizia*, Mimesis, Milano, 2021, p. 103.
[42] G. Zaccaria, *op cit*., p. 78.

e immediatezza a vantaggio di prioritarie esigenze di funzionalità ed efficienza, l'introduzione del processo telematico (e del tele-processo) con la riforma Cartabia[43], la despazializzazione del processo e dell'aula di udienza[44], il tramonto del principio del contraddittorio nella formazione della prova digitale sancito nel 2024 dalla Corte di Cassazione a sezioni unite[45]… sono tutti elementi che suffragano i gridi di allarme che si levano dai giuristi e dagli osservatori più attenti.

Con una prospettiva ulteriore, corollario consequenziale di un procedimento di inesorabile smantellamento di tutto ciò che appartiene alla cultura umanistica (il rito del processo accusatorio appartiene a tale visione) e di contestuale avanzamento della tecnologia: la giustizia predittiva. Perché la domanda da porsi, in definitiva, non è nemmeno troppo avveniristica: in un processo in cui i principi umanistici del contraddittorio e dell'oralità/immediatezza attraversano una crisi apparentemente irreversibile, in cui i riti e le liturgie del rito si smaterializzano con la rinuncia persino allo spazio fisico e ai simboli dell'aula di giustizia, in cui alle parti viene "risparmiata la pena di incontrarsi, di litigare e di decidere"[46] proiettando il "conflitto" processuale tra le parti nel cyberspazio attraverso il tele-processo da remoto (magari, come quotidianamente accade, affidando le decisione finale ad un Giudice che non ha mai seguito il dibattimento, non ha vissuto l'esperienza dello scontro in aula e non ha personalmente assistito – ne è potuto intervenire – alla ricostruzione scenica dei fatti, limitandosi in definitiva a riavvolgere il nastro degli audio-visivi), è così lontano dalla realtà il passo di affidare la decisione finale ad un robot? Risuona la inquietante domanda: un giudice può delegare la sua funzione ad una macchina?

4. L'eterno ritorno di un mito inquietante: la delega alle macchine

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, l'idea di delegare attività umane alle macchine artificiali è antichissima. Come spesso accade, continuiamo ad accorgerci che la cultura e la mitologia classica hanno preparato l'umanità al divenire anche più apparentemente imprevedibile e rivoluzionario della storia. E così se pensiamo che l'idea di automa, inteso come macchina artificiale ideata dall'uomo e dotata di propria intrinseca "intelligenza", sia un portato della modernità, ci sbagliamo. Già

[43] La riforma Cartabia, che ha significativamente modificato anche il processo penale, è stata approvata con D.lgs. 150/2022 ed è entrata in vigore il 30 dicembre 2022. Per un approfondimento sul processo di digitalizzazione imposto dalla Cartabia cfr. I. Della Torre, A. Malacarne, "Riforma Cartabia e digitalizzazione della giustizia penale", in *Rivista italiana di informatica e diritto*, (2024), n. 2, pp. 287-315.

[44] V. A. Garapon, *op. cit.*, *passim.*

[45] Cfr. Cass. sez. un., 29 febbraio 2024, n. 23755 (c.d. sentenza "Gjuzi") e n. 23756 (c.d. sentenza "Giorgi") in *Sistema Penale*, con nota di M. Daniele, *Le sentenze "gemelle" delle Sezioni Unite sui criptofonini*, 17 luglio 2024.

[46] Così G. Zaccaria, *op. cit.*, p. 83.

nell'*Iliade*, Omero ci racconta di come Teti, recatasi alla dimora di Efesto, lo trovò affannato a forgiare dei tripodi/robot:

> E lo trovò in affanno, in sudore, che si agitava intorno ai suoi mantici; venti tripodi stava forgiando, per metterli alle pareti della sala bellissima; e ruote d'oro aveva applicato a ciascuno, perché da soli potessero andare alle assemblee degli dèi e da soli poi ritornassero alla dimora […][47].

E del mitico Talos, robot gigante realizzato con fattezze di bronzo, posto a guardia di Creta da Zeus, ci parla Apollonio Rodio ne *Le Argonautiche*[48]. Delegare compiti e funzioni dunque ad un automa è stato, fin dall'antichità, un sogno ricorrente dell'uomo se pure certamente, almeno nell'universo concettuale della cultura classica, contenuto nell'ambito di una sorta di funzione ancillare.

Anche la letteratura moderna e contemporanea ha indagato e fantasticato sul rapporto tra automi e uomo, tendenza letteraria che ben si colloca nel filone dei romanzi distopici che si pongono come embrionali rispetto al tema dell'intelligenza artificiale. Dal noto *Frankenstein* di Mary Shelley[49] a *Io Robot* di Isaac Asimov passando per *Piano meccanico* di Kurt Vonnegut[50], sono molti gli scrittori (ma anche registi, con una produzione cinematografica straordinariamente feconda) che hanno affrontato il *topos* del rapporto uomo/macchina[51]. Un rapporto che oggi, anche a seguito di una incontrollata accelerazione dei ritmi di trasformazione tecnologica della società, sta diventando (*rectius*: è già diventato) realtà quotidiana.

Uno sviluppo del progresso tecnologico che, dalla iniziale base scientifica, "si è rapidamente saldato con la logica empirico/utilitaristica del pan-capitalismo e del mercato"[52]. Una prospettiva condivisa da Garapon che ha parlato di "ideologia libertariana" che accompagna la rivoluzione digitale[53]. Quello che colpisce, in questa nuova rivoluzione post-scientista, non è più tanto l'evolversi sempre più veloce della tecnologia ma la nuova dimensione che sembra assumere la cosiddetta "delega alle macchine": non più e non tanto un "prolungamento" dell'umano. Ma il suo superamento. O almeno, la tendenza a superare il dato umano verso una dimensione meta-umana. Su tale punto, torneremo. Per ora, registriamo la condivisibile considerazione di Garapon: la delega alle macchine oggi assume la veste di una "nuova credenza collettiva", un "mito" contemporaneo che promette un nuovo mondo il cui divenire è caratterizzato da una modalità meccanica

[47] Omero, *Iliade*, Canto XVIII, tr. M.G. Ciani, Marsilio, Venezia, p. 372.
[48] Apollonio Rodio, *Le Argonautiche*, tr. G. Paduano, Bur, Milano, 2022, pp. 707-708.
[49] M. Shelley, *Frankestein*, Rusconi, Santarcangelo di Romagna, 2019.
[50] K. Vonnegut, *Piano Meccanico*, Bompiani, Milano, 2020.
[51] Per una ricognizione sommaria delle principali opere letterarie e cinematografiche della modernità sul rapporto tra l'elemento umano e la tecnologia artificiale intelligente v. D. Grossi, "La giustizia digitale e il fondamento umano", in *Judicium*, 12 gennaio 2026, pp. 1-3.
[52] *Ivi*, p. 3
[53] A. Garapon, *op. cit.*, p. 79.

"assolutamente determinista" e ineluttabile[54]. Il digitale si configura così come "un nuovo diritto naturale interno al mondo"[55]. La conseguenza è che il digitale assume, in tale prospettiva, una sorta di faro-guida in cui la giustizia predittiva (o almeno la sua rappresentazione futura) finisce per realizzare appieno la rinnovata (post-umana) ispirazione a delegare (oltre che il processo formativo di norme) anche la decisione finale di un processo ad un robot, unico in grado di assicurare una risposta "scientifica" priva di storture cognitive umane. Scrive a tal proposito Garapon: "Il giudizio da parte di uomini, chiunque essi siano, apparirebbe allora come un ripiego storico di cui ci si è dovuti accontentare, nell'attesa di poter utilizzare un referente veramente scientifico"[56].

5. Processo penale e giustizia predittiva: un nuovo orizzonte prometeico

Già Natalino Irti spiegava (prima di Garapon) come vi fosse una stretta relazione tra il capitalismo competitivo e la legge formale arrivando a definire il diritto, da tale prospettiva, come un "campo di aspettative" in cui le decisioni giudiziarie devono, attraverso percorsi logici, diventare calcolabili. Scrive Irti:

> Nell'epoca del capitalismo e dell'economia razionale le aspettative riposano sulla *logica della fattispecie*, cioè sulla predisposizione di un modello normativo che il giudice utilizzerà nella decisione della causa. Il legislatore descrive e anticipa un fatto probabile (se A, allora B); il giudice, posto dinanzi al fatto concreto, lo riconduce al modello […][57].

Riecheggiano le parole del Beccaria e l'approccio scientista che abbiamo prima esaminato. Tale modello è stato messo in crisi prima dal capitalismo monopolistico (citando Karl Mannhein, Irti sottolinea come se il capitalismo liberale competitivo è intimamente connesso alla legge formale, così il capitalismo monopolistico è correlato al crescente irrazionalismo giuridico)[58], poi, come poco

[54] *Ivi*, p. 108.
[55] *Iv*i, p. 110. Spiega l'Autore francese: "Questo nuovo diritto naturale mette in tensione tutte le istituzioni giuridiche. La sfida della giustizia digitale non è solamente tecnica – come addomesticare un nuovo strumento? Come regolarlo? – ma soprattutto normativa, nella misura in cui il digitale introduce un criterio per valutare il diritto alla stessa stregua del vecchio diritto naturale (ma non ha più niente a vedere con esso), o le diverse scuole che gli sono succedute come il positivismo o, più recentemente, l'approccio economico al diritto".
[56] *Ivi*, pp. 112-113.
[57] N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 39-40.
[58] *Ibidem.* Il riferimento è a K. Mannheim, *L'uomo e la società in un'età di ricostruzione*, Edizioni di Comunità, Milano, 1959, p. 172. Scrive testualmente Mannheim: "Le correlazioni tra il capitalismo liberale competitivo e la legge formale, e tra il capitalismo monopolistico e il crescente irrazionalismo giuridico, sono (fin dove possono dimostrarsi esatte) *principia media* storicamente delimitati". Il sociologo tedesco, in particolare, sostiene che l'affacciarsi del capitalismo monopolistico, con conseguente sbilanciamento delle forze economiche che, nella fase competitiva,

sopra evidenziato, da quella che Irti definisce la "scoperta dei valori" che oggi si calerebbero o celerebbero dentro le norme costituzionali ed ordinarie[59]. Da qui una illuminante dicotomia disegnata da Irti e che ci conduce per mano verso la differenza che oggi, con la rivoluzione digitale, inizia a profilarsi sempre più nettamente, tra il "decidere per fattispecie" e il "decidere secondo valori", laddove il primo caso implica una interiore distanza dalla vita "onde questa si riduca a caso, a esempio applicativo di un modello, che si ripete per innumeri volte" e il secondo implica, al contrario, il "mettersi di fronte alla situazione di vita e rispondere al suo appello […]"[60]. E ancora: "Il decidere secondo valori non ha dietro o dentro di sé né applicazione di norme, né giudizi in base a criteri riconoscibili, ma *pura* intuizione di 'essenze' o 'principi' assoluti"[61]. Potremmo iniziare a intravedere (anche piuttosto chiaramente) una linea di demarcazione tra un giudizio meccanicistico/algoritmico ed un giudizio ancora profondamente etico, nel senso etimologico del termine (da *ethos*, il cui primo e più profondo significato è "dimora", vale a dire la *dimora* interiore dell'uomo[62]). Un diritto che decide "secondo valori" è certamente un "diritto incalcolabile" tale da mettere in crisi quella che Irti definisce "la gabbia della calcolabile razionalità", frutto della modernità positivistica[63]. Eppure, quella "gabbia" è l'essenza stessa della modernità occidentale: "La razionalità giuridica del capitalismo – spiega Irti – è, o meglio era, in questa calcolabilità, in questa possibilità di prevedere le *chanches* di future decisioni al pari del funzionamento di una macchina"[64].

Alla "macchina", dunque, sembra riservato il compito futuro di superare l'ultimo ostacolo che gli antichi retaggi della cultura occidentale avevano frapposto al sogno scientista, vale a dire l'appello ai valori. É la rivincita, per usare le parole di Irti, di una cultura che non ha mai smesso di sognare la realizzazione della "gabbia della calcolabile razionalità". Una "gabbia" in cui, in modo definitivo, spariscano le variabili delle emozioni, della soggettività, dell'elemento psicologico, dell'eticità (intesa ancora una volta come manifestazione dell'essenza più intima dell'uomo), delle scelte valoriali…. Le nuove parole d'ordine, riconosciute e valorizzate dalla rivoluzione digitale, sono "oggettivabilità" e "riconducibilità" che "altro non sono che il sogno proibito del positivista radicale, il tentativo di portare alle estreme conseguenze il mito di una entità che possa davvero definirsi *bouche*

si trovavano su pari posizioni, ha favorito l'irrompere di "fattori di irrazionalità giuridica, clausole generali che lasciano la decisione del caso alla discrezionalità del giudice e danno al magistrato la possibilità di trascurare l'applicazione formale ed egualitaria della legge e di aprire la porta all'influenza di coloro che realmente detengono il potere nella società".

[59] N. Irti, *op. cit.*, p. 43.

[60] *Ivi*, p. 45.

[61] *Ivi*, p. 46.

[62] Sull'origine lessicale del termine greco *ethos* cfr. anche C. Sartea, *Ecotecnologia. Sfide etico-giuridiche della civiltà tecnologica*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 75 ss.

[63] N. Irti, *op. cit.*, p. 49.

[64] *Ivi*, p. 50.

de loi, cioè un qualcuno o qualcosa (giudice o *software*) capace di rendere una decisione-*output* a seguito dell'inserimento di un fatto della vita-*input*"[65].

Il filo conduttore di questo universo tecno-giuridico è la giustizia predittiva "ossia l'esigenza che le conseguenze del nostro agire giuridico siano quanto più possibile prevedibili, pre-dicibili, e che il margine di alea sia ridotto al minimo, fino a potenzialmente scomparire"[66]. Un modello che pur nascendo al di fuori del processo (tra i precursori della giustizia predittiva vi sono, ad esempio, la "giurimetria" e la "gius-cibernetica"[67], orientamenti che si collocano nell'ambito delle indagini di studio finalizzate alla possibilità di misurare il diritto attraverso dei calcolatori elettronici, anche in termini previsionali e/o alla produzione del diritto in modo artificiale attraverso il ragionamento giuridico ridotto a logica), oggi, in uno scenario di diradazione progressiva di ogni presidio etico-processuale (pensiamo al depotenziamento del principio del contraddittorio, allo svilimento prima giurisprudenziale e poi legislativo del principio di oralità/immediatezza, alla de-spazializzazione della giustizia, al progressivo abbandono della ritualità processuale…), diventa astrattamente ipotizzabile all'interno del giudizio vero e proprio, anche in funzione decisionale. In un processo ridotto a formule di efficientismo sempre più esasperate, la decisione algoritmica sembra trovare un habitat naturale.

Fermiamoci un attimo a riflettere. Negli ultimi mesi abbiamo assistito, nel nostro Paese, ad una storica e aspra campagna referendaria. Sul tavolo, a prescindere da ogni legittima posizione, vi era un tema centrale: la "giustizia" intrinseca del processo, declinata dai proponenti (nel punto nevralgico della riforma) nei termini di una uscita del pubblico ministero dall'ottica della giurisdizione con conseguente realizzazione di una parità sostanziale con la difesa.

Un tema, lo si ripete, finalizzato a realizzare il "giusto processo" così come tramandato dalla tradizione occidentale e disciplinato dall'art. 111 della Costituzione. In questa sede, le posizioni sui singoli aspetti della proposta di riforma non interessano. Interessa però un aspetto, forse centrale, della contrapposizione

[65] Così C. V. Giabardo, "Il giudice e l'algoritmo (in difesa dell'umanità del giudicare)", in *Giustizia Insieme*, 8 luglio 2020, pp. 3-4.
[66] *Ivi*, p. 4.
[67] Per una ricognizione sui precedenti embrionali della giustizia predittiva, v. G. Taddei Elmi, *op. cit.*, pp. 85-123. In particolare, Taddei Elmi ricorda il "padre" della *Giurimetria* Lee Lovinger, avvocato e funzionario pubblico americano che, nel 1949, propose di sfruttare le tecniche elettroniche per studiare e risolvere i problemi giuridici in un articolo dal titolo "*Jurimetrics: the next step forward*" pubblicato nella rivista *Minnesota Law Review.* "La giurimetria – scrive Taddei Elmi – mirava a immagazzinare le decisioni dei giudici e poi, attraverso dei calcoli statistico-probabilistici, cercava di prevedere il comportamento dei giudici sulla base delle decisioni precedenti, tentando di individuare le somiglianze tra quelle e il caso nuovo" (p. 91). In Europa, spiega ancora Taddei Elmi, i primi a mostrare interesse per il fenomeno informatico sono stati i filosofi e i sociologi (prima ancora che i giuristi positivi). In particolare, l'Autore ricorda quelli che definisce i "pionieri" del rapporto tra calcolatore elettronico e diritto: Vittorio Frosini con il suo volume *Cibernetica diritto e società* (ed. Comunità, Milano, 1968) e Mario G. Losano con il volume *Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto* (Einaudi, Torino, 1969).

"tecnica" tra opposti schieramenti: quello che ha visto contrapporsi il "mito" dell'efficienza e della celerità del processo penale al tema della realizzazione di un ri-posizionamento di giustizia delle parti processuali di fronte al giudice (l'interrogativo ricorrente nei dibattiti era il seguente: "Questa riforma incide sull'efficienza della giustizia? Velocizza i processi?"). In altre parole, esattamente come ha fatto la giurisprudenza costituzionale e di legittimità negli ultimi anni, si sono contrapposte le esigenze di velocità del processo (evocando il principio della "ragionevole durata") a principi di giustizia intrinseca. Tale è l'esigenza di realizzare una effettiva parità tra accusa e difesa (come, d'altra parte, lo sono il principio di oralità/immediatezza o il principio del contraddittorio recentemente sviliti il primo dalla Corte costituzionale ed il secondo dalla Corte di Cassazione).

Il mito dell'efficienza, dunque, prima di ogni altra cosa. Se dunque è pur vero che, allo stato attuale, nessun giurista esplicitamente invoca (ancora) la sostituzione di un giudice con l'Intelligenza Artificiale, la domanda è d'obbligo: l'algoritmo sul banco del giudice non sarebbe forse la risposta più celere ed efficiente all'unica esigenza che oggi sembra prevalere in modo ossessivo?

Il punto, come ha ben spiegato lo stesso Garapon, non è oggi essere pro o contro la giustizia predittiva. "Essa è davanti ai nostri occhi e non lascerà tanto presto il nostro orizzonte"[68]. Il punto è semmai quello di mettere in discussione l'orizzonte culturale nell'ambito del quale la giustizia predittiva si sta insinuando.

Ed è qui che si gioca la vera partita. Molti osservatori non si lasciano spaventare dalla sfida digitale e dalle intelligenze artificiali ed anzi invitano a cogliere le opportunità (certamente innumerevoli) che la tecnologia mette a disposizione dell'uomo invitandolo a riposizionarsi in uno spazio ormai abitato da intelligenze diverse[69]. E senza ovviamente disconoscere i pericoli e i segnali di allarme circa un possibile *dis-umanesimo digitale*, vengono colte parallelamente le premesse per una nuova era di responsabilità, al punto che Antonio Punzi evoca un "tecno-umanesimo responsabile" dove anche "i tribunali possono fare giustizia in un mondo abitato anche da intelligenze artificiali"[70].

Il nostro ambito di ricerca, pur nella consapevolezza che molte tematiche che coinvolgono l'intelligenza artificiale si rincorrono e ripropongono temi e questioni spesso simili, si è voluta e si vuole però attestare in modo specifico proprio su quel fronte evocato da Punzi, su quei banchi dei giudici (penali) in cui si può fare giustizia anche confrontandosi con l'intelligenza artificiale e la predizione algoritmica.

Il contesto culturale, la fedeltà all'umanesimo del giudice, dell'accusatore e dell'avvocato, la saldezza dei simboli che preservano antichi rituali evocativi del senso finanche metafisico della Giustizia, il rigore nel preservare principi etico-processuali iscritti nel cuore dell'uomo, la capacità di riconoscere la peculiarità non

[68] A. Garapon, *op. cit.*, p. 171.
[69] Cfr. A. Punzi, "L'umanesimo digitale: verso un nuovo principio di responsabilità", in *Democrazia e Diritti sociali*, (2023), n. 1, p. 27.
[70] *Ivi*, pp. 28-31.

del caso "simile" ma del "caso singolo", la consapevolezza che il diritto si comprende solo se si comprendono gli uomini, come insegnava Francesco Carnelutti[71]… sono tutti presupposti indefettibili per avviare un confronto rigoroso con l'intelligenza artificiale (si pensi, solo ad esempio, alla avanzata tecnologia del riconoscimento facciale biometrico che permette di risparmiare tempi importanti senza sacrificare garanzie processuali[72]). Se tali presupposti mancano o vengono minati fin dalle loro fondamenta, la partita è perduta prima di iniziare a "giocare"[73].

Sono le (antiche) regole del "gioco" dunque, se rispettate, a nostro parere, a bilanciare un confronto che possa garantire un "tecno-umanesimo responsabile".

Perché se il giudice (sia esso umano o sia esso robot artificiale che presiede lo scranno del tribunale, alla stregua di Talos che presiedeva i confini di Creta) rinuncia alla giustizia del caso singolo, alla comprensione non del delitto ma degli uomini, al ragionamento rigoroso che tenga conto anche di emozioni, stati d'animo, peculiarità , alle garanzie etiche dello scontro processuale in contraddittorio… per approdare ad un ragionamento di tipo probabilistico fondato sull'esame dei precedenti (raccolti in quantità sterminata) prediligendo la "quantità" e l'efficienza della risposta[74], il processo è già orientato in una dimensione meta-umana. O, peggio, post-umana. Se l'intelligenza umana (che è poi intima capacità di collegarsi al proprio *logos* rivendicando principi che appartengono all'*ethos* stesso dell'essenza umanistica), in altre parole, cede sul terreno stesso della vocazione deterministica e scientista, sostituisce "il simbolico con il calcolabile"[75], scegliendo di confrontarsi con le "armi" dell'interlocutore artificiale, il dialogo è sbilanciato in partenza e la "battaglia" è già perduta perché detto dialogo è destinato ad essere condotto con il solo linguaggio dell'era digitale: un linguaggio "muto" e inaccessibile però per giuristi e uomini comuni[76]. Il paradosso, insomma, è che ci stiamo già avviando alla decisione algoritmica senza intelligenza artificiale in tribunale. Non occorre dunque tanto temere (oggi) un robot-giudice, ma un giudice-robot in carne ed ossa che rinuncia ai principi dell'umanesimo giuridico.

É in definitiva, ancora una volta, la prospettiva di Prometeo il quale, nelle pieghe della sapienza del genio greco, non viene in realtà punito da Zeus per il fatto di donare la tecnica all'uomo. Viene punito, come emerge nel *Protagora* di Platone, perché consegna nelle mani dell'uomo la potenza della tecnica senza che l'uomo sia ancora dotato, nel proprio *ethos* (la propria dimora interna), di *aidòs* e *dike,* il rispetto per il prossimo inteso anche quale naturale socievolezza e il senso profondo

[71] Cfr. F. Carnelutti, "Matematica e diritto", in *Rivista di diritto processuale*, (1951), pp. 251 ss.
[72] Sulla interazione tra intelligenza artificiale e processo penale ed in particolare sull'utilizzo delle tecniche biometriche di riconoscimento, v. E. Guido, "Intelligenza artificiale e procedimento penale: ragionando di valutazione del rischio de libertate", in *Archivio Penale*, (2023), n. 1, pp. 1-2.
[73] L'idea del gioco nell'agone processuale viene evocata da P. Calamandrei, "Il processo come gioco", in *Rivista di diritto processuale*, (1950), pp. 30 ss.
[74] Cfr. G.M. Flick, "Intelligenza artificiale e processo: dalla riserva di legge *ex ante* a quella di giurisdizione *ex post*", in *Sistema Penale*, 4 dicembre 2025, p. 8.
[75] Così A. Garapon, *op. cit*., p. 115.
[76] *Ivi*, p. 51.

di giustizia. Una macchina artificiale, con una potenza tecnologica senza precedenti, può elaborare un numero inimmaginabile di casi simili mediante tecniche di *machine learning* per giungere ad un risultato frutto di un modello statistico-matematico, replicando così il ragionamento umano[77]. Ma di mera replica si tratta. Perché la macchina non è in grado di articolare un ragionamento umano originario. Ma il rischio più preoccupante ed imminente, in un generale contesto di arretramento dei principi che afferiscono al *logos* stesso del processo verso la realizzazione del sogno neo-scientista, è la deriva prometeica del giudizio umano.

La tentazione, cioè, di rinunciare al ragionamento giuridico umano originario, necessariamente illuminato da *aidòs* e *dike*, in nome dell'efficientismo, della speditezza del processo e della sua funzionalità. È la tentazione "disumana", nel senso ora spiegato, della tecnologia avanzata. Prometeo aspira a sedersi in Tribunale.

[77] Così M. Caterini, "La giustizia artificiale replicante", in *Diritto di difesa*, 2 gennaio 2025, p. 6.